

## **La Delibera ARERA n. 143/2023: novità per i c.d. extraprofitti**

### Nota Redazionale

L'ARERA, con la [delibera n. 143/2023](#), è nuovamente intervenuta per regolare la disciplina dei c.d. extraprofitti, modificando la discussa deliberazione n. 266/2022 e dando inizio alle consultazioni per l'attuazione dell'art. 6 del Regolamento europeo n. 2022/1854.

La delibera in commento ha quindi ad oggetto i due meccanismi di compensazione dei c.d. extraprofitti che, per effetto della legge n. 197/2022, coesistono:

1. a) il primo riguarda gli impianti a fonte rinnovabili rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 15-bis del D.L. 4/2022 che consiste in un meccanismo di compensazione a due vie con prezzi di riferimento determinati nello stesso decreto sulla base dei prezzi medi di mercato degli anni precedenti;
2. b) il secondo riguarda gli impianti di cui all'art 7, comma 1, del Regolamento EU n. 1854/2022 che non rientrano già nel sistema compensativo *sub a)*, e consiste in un meccanismo di compensazione a una via con un prezzo di riferimento determinato dallo stesso Regolamento e rivedibile, in aumento, secondo criteri che saranno definiti dall'ARERA per le fonti con costi di generazione superiori al predetto prezzo.

Il primo meccanismo è già stato regolamentato dall'ARERA con la delibera n. 266/2022; tale delibera, dopo essere stata annullata dal TAR Milano, è attualmente in vigore grazie ad una ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, nelle more della definizione del giudizio di secondo grado.

Con la delibera in commento, l'ARERA ha modificato la contestata deliberazione n. 266 implementando la definizione di "data di entrata in esercizio" di cui comma 1.2, prevedendo la possibilità per il produttore di autodichiarare tale data qualora non sia disponibile né in GAUDÌ né presso TERNA, con possibilità per il GSE di effettuare verifiche in merito.

L'Autorità, inoltre, ha disposto l'avvio del procedimento per la definizione dei criteri sulla base dei quali, in attuazione del comma 32 della legge n. 197/2022, viene stabilito un prezzo di riferimento per tecnologia maggiore di 180 euro/MWh, ove necessario, sempre tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti.

Ai fini dello svolgimento del predetto procedimento di consultazione, l'ARERA ha previsto che:

1. *i)* i soggetti interessati possono trasmettere all'Autorità, entro il 5 maggio 2023, i dati e le informazioni che ritengono utili, con particolare riferimento ai dati dettagliati di costo medio per la produzione di energia elettrica, al fine di raccogliere gli elementi necessari allo scopo;
2. *ii)* dovranno essere pubblicati dall'Autorità uno o più documenti per la consultazione finalizzati alla predisposizione dei provvedimenti di propria competenza;

*iii)* il responsabile del procedimento, potrà avvalersi, ove occorra, dell'apporto di esperti per gli approfondimenti più opportuni in materia.

Il procedimento terminerà entro il 30 ottobre 2023.

Si resta pertanto in attesa del regolamento per l'attuazione del nuovo meccanismo di compensazione ad una via che troverà applicazione in tutta l'Unione europea per i ricavi ottenuti dalla produzione di energia elettrica dal 1 dicembre 2022 al 30 giugno 2023.